

effettivamente dei programmi irradiati dalle reti digitali terrestri per una quota pari ad almeno l'80 per cento.

***25. 344.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: coperta fino a: terrestri con le seguenti: effettivamente in possesso di un decoder.

25. 704. Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: coperta con le seguenti: servita con qualità buona.

25. 301. Rognoni.

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: coperta aggiungere la seguente: effettivamente.

25. 313. Duca, Grignaffini, Tidei.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dalle nuove reti digitali terrestri con le seguenti: dai nuovi programmi trasmessi su frequenze terrestri con tecnica digitale.

25. 314. Duca, Adduce, Mazzarello.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: a quella prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997 ».

25. 315. Panattoni, Duca, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) una quota di vendita effettiva di decoder con canale di ritorno pari a non meno del 60 per cento della popolazione;

25. 319. Duca, Grignaffini.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la diffusione effettiva tra gli utenti del decoder per la ricezione del segnale digitale;

25. 302. Rognoni.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la diffusione dei decoder nelle famiglie, la disponibilità e la competitività di tali prodotti sul mercato;

25. 318. Adduce, Albonetti.

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) l'effettiva diffusione sul mercato e l'accessibilità dei prezzi di decoder interattivi adatti alla ricezione dei programmi diffusi con tecnica digitale;

25. 316. Tidei, Duca, Albonetti.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: sul mercato con le seguenti: in modo uniforme su tutto il territorio.

25. 320. Rognoni, Duca, Chiaromonte.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di decoder a prezzi accessibili con le seguenti: , a prezzi accessibili, di decoder tecnicamente attrezzati per la ricezione di programmi irradiati in tecnica digitale e la gestione, con canale di ritorno, di servizi interattivi anche ad accesso condizionato.

25. 317. Duca, Tidei.

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: a prezzi accessibili con le seguenti: ad un prezzo unitario accessibile e, comunque, non superiore del 20 per cento rispetto al canone annuale di abbonamento alle radiodiffusioni.

25. 705. Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e in quantità sufficiente a soddisfare la domanda potenziale.

25. 321. Grignaffini, Chiaromonte.

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per la media della popolazione secondo i dati ufficiali ISTAT.

25. 706. Carra.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) la diffusione in almeno il 60 per cento delle famiglie italiane di ricevitori-decodificatori idonei a consentire la ricezione dei segnali radiotelevisivi in tecnica digitale da satellite o via cavo anche in fibra ottica e la conseguente interattività;

25. 345. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) che il numero di decoder installato sia almeno pari al 30 per cento del numero degli abbonati RAI;

25. 708. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, An-

nunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) che il numero di decoder venduto sia almeno pari al 20 per cento del numero degli abbonati RAI;

25. 709. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: offerta al pubblico su tali reti anche con le seguenti: ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti.

25. 346. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: offerta al con le seguenti: ricettività da parte del.

25. 710. Colasio, Rosato, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: su tali reti fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi con contenuti diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari in percentuale non inferiore al 60 per cento.

25. 322. Chiaromonte, Grignaffini.

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: anche.

25. 348. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: anche fino alla fine della lettera con le seguenti: di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e satellitari.

25. 323. Chiaromonte, Duca.

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: anche di programmi con le seguenti: di programmi di elevato livello qualitativo.

25. 347. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: anche con le seguenti: per almeno il 70 per cento.

25. 711. Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed in percentuale non inferiore al 60 per cento.

25. 324. Chiaromonte, Grignaffini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , con specificazione, ai fini

della valutazione della loro concreta influenza sul pluralismo e sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive, delle caratteristiche editoriali e di contenuto.

25. 325. Chiaromonte, Grignaffini.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: purché diretti ad un reale ampliamento del pluralismo informativo e culturale.

25. 712. Carra.

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo ai programmi informativi.

25. 4. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

c-bis) la nascita di soggetti televisivi nazionali, differenti da quelli dei concessionari attualmente vigenti, o a qualunque titolo ad essi collegati, in numero non inferiore a quattro.

25. 326. Panattoni, Duca, Grignaffini.

Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

c-bis) il tasso di concentrazione televisivo nazionale, calcolato come la somma tra le quote di mercato, in termini di audience annuale, dei primi due gruppi televisivi, che deve comunque essere almeno pari al tasso di concentrazione medio europeo.

25. 713. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

c-bis) la presenza su tali reti di una percentuale di messaggi pubblicitari non inferiore al 15 per cento del totale dei messaggi del mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

25. 714. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

c-bis) l'effettiva ricezione da parte del pubblico, tramite tali reti, di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche e che comunque non devono essere inferiori al 20 per cento dei programmi trasmessi dall'intero sistema televisivo.

25. 715. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 3, aggiungere in fine, la seguente lettera:

c-bis) l'effettiva offerta al pubblico su tali reti di programmi informativi e telegiornali diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche.

25. 716. Rosato, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo.

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con riferimento alla data del 31 dicembre 2003.

25. 354. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annun-

ziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nella relazione l'Autorità esprime il proprio giudizio sull'entità dell'ampliamento del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in conseguenza della nuova struttura dell'offerta dei programmi televisivi in tecnica digitale terrestre alla data del 31 dicembre 2003. Nel formulare il predetto giudizio, l'Autorità tiene conto dell'effetto complessivo e congiunto dei risultati dell'accertamento di quanto disposto alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3.

25. 327. Chiaromonte.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le parole: , specificando se ciascuna delle reti digitali in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevitori-decodificatori, assicurati, mediante l'utilizzo esclusivo o combinato di sistemi via cavo, via satellite o su frequenze terrestri, un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 360. Rognoni.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con le parole: , specificando se ciascuna delle reti digitali terrestri in ambito nazionale, anche in ragione della diffusione o disponibilità degli apparati ricevi-

tori-decodificatori, assicuri un'effettiva possibilità di accesso ai programmi da parte di almeno l'80 per cento della popolazione e riguardi tutti i capoluoghi di provincia. L'Autorità, successivamente all'adozione della relazione di cui al presente comma, verifica il rispetto del limite al numero di programmi di cui ai commi 8 e 9 e, nel caso di superamento di detti limiti, provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

25. 303. Rognoni.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: non si siano verificate le predette condizioni *con le seguenti:* i risultati delle verifiche di cui alle lettere *a), b) e c)* del comma 3 non hanno modificato lo stato del pluralismo e della concorrenza nel settore delle comunicazioni televisive in modo sufficiente a far cessare le posizioni dominanti che derivano dal mancato rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 249 del 1997, l'Autorità stessa dispone la cessazione della trasmissione su frequenze terrestri delle reti eccedenti a far data dal 30 giugno 2004 ed il loro trasferimento via satellitare e via cavo e.

25. 328. Grignaffini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* dispone l'immediata ottemperanza a quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

25. 352. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: adotta i provvedimenti *fino*

alla fine del comma con le seguenti: ordina alle emittenti che superano i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, di trasferire su satellite le proprie trasmissioni entro quindici giorni dalla pronuncia.

25. 351. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* le misure dirette a imporre alle reti private eccedenti di trasferirsi su satellite, restituendo allo Stato le frequenze analogiche occupate.

25. 330. Albonetti, Duca.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* tutti i provvedimenti necessari per il rispetto di quanto disposto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 466 del 2002.

25. 349. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: i provvedimenti *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il 30 maggio 2004, le misure adeguate per il rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 2002.

25. 353. Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Gentiloni Silveri, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 *con le seguenti:* nei quindici giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3.

***25. 329.** Grignaffini, Duca.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 2 *con le seguenti:* nei quindici giorni successivi i provvedimenti indicati dal comma 7 dell'articolo 3.

***25. 350.** Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Lusetti, Maccanico, Annunziata, Bressa, Boccia, Carbonella, Fioroni, Duilio, Morgando, Giachetti, Frigato, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Rosato.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ove, in base all'accertamento svolto, risultino rispettate le condizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, individua le modalità di proseguimento dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti di cui ai commi 6, 7 e 11 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, disponendo che, fino alla completa conversione dal sistema in tecnica analogica a quella in tecnica digitale, i limiti previsti la comma 7 dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, non possono eccedere, per i soggetti titolari di più di una concessione televisiva in ambito nazionale, il 12 per cento dell'orario giornaliero di programmazione e il 14 per cento di ogni ora.

25. 717. Lusetti.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: , attuando condizioni *fino alla fine del comma.*

Conseguentemente, sopprimere i commi 8 e 9.

25. 337. Gentiloni Silveri, Colasio, Pasetto, Carra, Maccanico, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: , attuando condizioni *fino alla fine del comma.*

25. 304. Giulietti, Grignaffini, Duca.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: , attuando condizioni *fino alla fine del periodo.*

25. 718. Rizzo, Diliberto, Maura Cossutta, Pistone, Sgobio, Bellillo.

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. È istituito, secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui al comma 7-ter, un fondo per incentivare la diffusione della tecnologia digitale su frequenze terrestri, via cavo e via satellite, anche con riferimento alla distribuzione all'utenza di apparecchi per la ricezione dei programmi televisivi, radiofonici e dei servizi in tecnica digitale. Con successivi provvedimenti sono individuate forme e modalità di partecipazione finanziaria al fondo da parte delle società private interessate ai processi di innovazione tecnologica del settore.

7-bis. In sede di prima attuazione della presente legge, al fondo sono assegnati per il triennio 2004-2006 complessivi 300 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per il 2004, 100 milioni di euro per il 2005 e 100 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7-ter. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le procedure per l'utilizzazione del fondo di cui al comma 7.

25. 11. Grignaffini, Giuliotti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: e delle finanze aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

25. 10. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.

25. 8. Rognoni.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere, il seguente: Gli incentivi di cui al periodo precedente sono riconosciuti a condizione che l'apparecchio sia idoneo a consentire la ricezione di segnali televisivi in chiaro in tecnica digitale, sia trasmessi via cavo che diffusi via satellite o su frequenze terrestri, e la conseguente interattività.

25. 356. Rognoni.

Al comma 7, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con la medesima procedura seguita per la sua emanazione.

25. 9. Duca, Grignaffini, Chiaromonte, Raffaldini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Alle medesime condizioni di cui al comma 7, a partire dal 31 luglio 2004, è subordinata l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché del decreto del 30 dicembre 2003 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

25. 357. Rognoni.

Al comma 8, sopprimere il primo ed il secondo periodo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

25. 14. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: televisive in tecnica digitale aggiungere le seguenti: in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno il 50 per cento della popolazione.

25. 7. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: per ogni soggetto aggiungere le seguenti: , in presenza dell'attivazione di almeno due blocchi di diffusione in tecnica digitale con copertura di almeno l'80 per cento della popolazione,

25. 332. Duca, Grignaffini, Panattoni.

Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: indifferentemente con la seguente: separatamente.

25. 331. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: ove raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione con le seguenti: qualora dalla verifica effettuata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi e nei tempi di cui al comma 3, risulti una effettiva possibilità di accesso ai programmi digitali su frequenze terrestri da parte almeno dell'80 per cento della popolazione e relativa a tutti i capoluoghi di provincia.

25. 12. Rognoni.

Al comma 9, sostituire le parole: che raggiungano una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale con le seguenti: rispetto ai quali risulta assicurata una effettiva possibilità di accesso da parte almeno dell'80 per cento della popolazione ed in tutti i capoluoghi di provincia, alla luce della verifica effettuata dall'Autorità ai sensi del comma 3.

25. 16. Rognoni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e che non costituiscano replica simultanea dei programmi diffusi in tecnica analogica.

25. 17. Rognoni.

Sopprimere i commi 10 e 11.

25. 333. Rizzo, Maura Cossutta, Pistone, Bellillo, Sgobio, Vertone.

Al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: in ambito nazionale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: ; tale domanda fino alla fine del comma.

25. 22. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: previsto dalla legge con le seguenti: previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66.

25. 19. Rognoni.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

25. 18. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La licenza individuale non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, la quale è effettuata, anche con riferimento agli impianti o rami di azienda già legittimamente operanti in tecnica analogica o utilizzati per la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digitale, con distinto provvedimento in applicazione della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, n. 435/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2001, e successive modificazioni, secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati nel rispetto di quanto previsto dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2002/21/CE

e 2002/20/CE del 7 marzo 2002 e della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002.

25. 23. Rognoni, Duca, Grignaffini.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 22)

ARTICOLO 26 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 26.

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Fermo restando il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge, la regione autonoma Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(Disposizioni particolari per la regione autonoma Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

Alla rubrica, sostituire le parole: per la regione autonoma Valle d'Aosta con le seguenti: per le regioni autonome.

26. 600. Rosato, Colasio, Damiani, Maran.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 23)

ARTICOLO 27 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

ART. 27.

(Sanatoria di impianti esistenti).

1. Possono continuare ad operare tutti gli impianti, attivi alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno dieci anni, ancorché relativi a frequenze non censite ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ovvero consentite in ritardo, in quanto destinate a migliorare le potenzialità del bacino d'utenza connesso all'impianto principale regolarmente censito e munito di concessione, ancorché oggetto di provvedimento di spegnimento o analogo, purché:

a) detti impianti appartengano a soggetti muniti di concessione ai sensi della citata legge n. 223 del 1990 e non siano in contrasto con le norme urbanistiche vigenti *in loco*;

b) gli stessi impianti vengano denunciati, corredati da descrizione tecnica che ne comprovi la finalità sopra indicata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) detti impianti non interferiscano con altri impianti legittimamente operanti;

d) detti impianti non servano capoluoghi di provincia o comunque città con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

e) si tratti di microimpianti con una potenza massima di 10 W;

f) si tratti di microimpianti attivati in zone disagiate di montagna ad una quota superiore a 750 metri sul livello del mare.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 24)**ARTICOLO 28 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 28.***(Abrogazioni).*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge 14 aprile 1975, n. 103, ad esclusione degli articoli 4, 6, 17, 19, 20 e 22 e dei titoli III, IV e V, che restano in vigore in quanto compatibili con la presente legge, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

b) articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) articoli 1, 2, con esclusione del terzo periodo del comma 2, e 15, commi da 1 a 7, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;

e) legge 25 giugno 1993, n. 206, ad esclusione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, salvo comunque quanto previsto dall'articolo 20 della presente legge;

f) articolo 2, commi 1, 6, limitatamente ai primi tre periodi, 8, 9, 10, 11, 14, 15 e 19, e articolo 3, commi 6, 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

g) articolo 4, comma 8, limitatamente all'ultimo periodo, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

h) articolo 2, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA AL-
L'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO****ART. 28.***(Abrogazioni).*

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e 15, commi da 1 a 7.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera f).

28. 2. Colasio, Pasetto, Gentiloni Silveri, Maccanico, Carra, Lusetti, Annunziata, Bressa, Carbonella, Morgando, Duilio, Fioroni, Frigato, Gambale, Giachetti, Iannuzzi, Lettieri, Merlo, Rocchi, Rusconi, Tuccillo, Boccia, Rosato.

(A.C. 310 ed abb. — Sezione 25)**ARTICOLO 29 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI****ART. 29.***(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.